

STATUTO

ASSOCIAZIONE

Colombianos Unidos para un Mundo de Bienestar,
Integridad y Amistad – ETS – OdV.
LA CUMBIA – ETS - OdV

MARZO

2024

Ente Terzo Settore

Organizzazione di Volontariato - OdV

STATUTO ETS - OdV
Statuto dell'Associazione

"Colombianos Unidos para un Mundo de Bienestar, Integridad y Amistad - ETS - OdV"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm. e ii., l'associazione **"Colombianos Unidos para un Mundo de Bienestar, Integridad y Amistad - ETS - OdV"**, in forma breve **LA CUMBIA - ETS - OdV** e di seguito denominata **l'Organizzazione**.
2. La sede legale è situata in Via San Antonio, n. 1/A a Selargius Sardegna (Italia). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. Possono essere istituite sedi operative ovunque nel mondo su delibera del consiglio e ratifica dell'assemblea.
4. - La durata dell'organizzazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 30 di questo Statuto.
5. **Le locuzioni OdV, Ente Terzo Settore e/o ETS acquisiscono efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del CTS e della circolare Ministeriale n.20 del 27 dicembre 2018.**

ART. 2 - FINALITÀ

1. **L'ORGANIZZAZIONE** è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro, non dipende né direttamente né indirettamente da enti aventi finalità di lucro. L'Organizzazione si prefigge di operare nel rispetto delle tre leggi Universali: Libertà, Uguaglianza e Fratellanza.
2. **L'ORGANIZZAZIONE**, si propone di sensibilizzare e promuovere la solidarietà e cooperazione internazionale, con particolare attenzione per la Colombia ma, non solo;
3. Ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di lavorare nell'ambito: dello spettacolo, della cultura, della cooperazione internazionale allo sviluppo; del Sostegno a Distanza; dell'immigrazione; della gioventù; della promozione della donna, della tutela dei bambini e degli adolescenti; dell'ambiente e di promuovere l'amicizia e la conoscenza tra i popoli e lo scambio di buone prassi; dell'organizzazione di eventi interculturali; della tutela delle fasce più deboli in generale, promuovendo lo sviluppo sostenibile nella sfera economica, sociale ed ambientale, intesa nella sua più ampia accezione.
4. **L'ORGANIZZAZIONE** ha come scopo principale quello di promuovere, organizzare e realizzare spettacoli ed eventi multiculturali (la musica, il ballo, il canto, ecc) nelle sue più ampie accessioni, tesi alla conoscenza dell'altro e così contribuire all'abbattimento delle barriere culturali attraverso la facilitazione dell'incontro, l'interazione, la condivisione che sono alla base di una buona e reale integrazione nel territorio ospitante. Infine essere il motore di collaborazioni, relazioni, amicizia e unione fra i popoli.
5. **L'ORGANIZZAZIONE** inoltre ha tra i suoi scopi:
6. Instaurazione di rapporti collaborativi con l'Ambasciata della Colombia e altri diplomati presenti in Italia.
7. La coadiuvazione qualsivoglia Ente, Istituzione, Associazione o liberi cittadini alla scoperta della storia, della cultura e delle origini e tradizioni del popolo colombiano;
8. organizzare spettacoli, eventi vari e rassegne cinematografiche con obiettivi solidaristiche a favore delle aree più disagiate della Colombia.

ART. 3 - ATTIVITÀ

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività **L'ORGANIZZAZIONE** si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a. Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.
 - b. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

- c. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- d. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- e. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- f. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- g. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
- h. Pratiche e servizi di consulenza consolare e flusso migratorio nella sua più ampia accessione (politica sociale).
- i. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
- j. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.
- k. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- l. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- m. Servizi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone.
- n. Agricoltura sociale.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'**ORGANIZZAZIONE** intende svolgere: attività di organizzazione e realizzazione di spettacoli, solidarietà in generale, solidarietà e cooperazione internazionale allo sviluppo, Sostegno a distanza, attività ludica, attività sportiva dilettantistica.

- 2. L'ETS – ODV, inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017. Tali attività vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 3. Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dall'**ORGANIZZAZIONE**, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario vanno rimborsate solo le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
- 5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLgs. 117/2017).
- 6. L'**ORGANIZZAZIONE** può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.
- 7. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
- 8. L'ETS – ODV, inoltre, può esercitare la seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 7 del DLSG 117/2017:
 - a. Raccolta fondi.

ART. 4 – ATTIVITÀ SVOLTE

Per raggiungere gli scopi dell'organizzazione si svolgono, anche se non esaustivo, le seguenti azioni:

- Progettazione e realizzazione di progetti di co-sviluppo verso i paesi terzi;
 - Promozione ed attivazione di progetti SaD (**Sostegno a Distanza**) attraverso donatori che aderiscono a specifici progetti destinati a bambini, comunità, istituzione nei paesi in via di sviluppo nonché il Sostegno di Vicinanza a livello europeo;
 - Attività di sportello, assistenza e sostegno ai migranti nella sua più ampia accezione nonché azioni tese alla promozione di percorsi per progetti di corridoi umanitari;
 - Progettazione e programmazione di azioni/eventi al **sostegno, promozione, valorizzazione dell'essere umano** e con particolare riguardo della donna e dei giovani e che possano essere atti a contrastare le discriminazioni di ogni genere e promuovere una maggiore tutela delle fasce più deboli, promuovendo lo sviluppo sostenibile nella sfera economica, sociale, culturale ed ambientale, intesa nella sua più ampia accezione.
1. Promozione, organizzazione e realizzazione di azioni atti a salvaguardare il **diritto del fanciullo e degli adolescenti** anche attraverso l'elaborazione di linee guida da proporre agli enti preposti al fine di meglio pianificare progetti che promuova una migliore crescita (personale, sociale, culturale, ecc) ed il loro protagonismo come cittadini attivi. Accoglienza e servizi per i **minori a carico dell'USSM e MSNA** (minori stranieri non accompagnati) nonché minori in generale;
- Organizzazione di attività tese all'incontro di coloro che sono figli adottivi presenti sul territorio con lo scopo di favorire la ri-scoperta delle proprie origini e cultura nonché accompagnarli, per chi lo vorrà, nella scoperta della terra d'origine e ove possibile, incontrare i propri genitori biologici.
 - Collaborazione con le Ambasciate/consolati di origine degli adottivi, per l'ottenimento dei diritti da cittadini delle proprie nazioni di origini comprendendo le informative dei vari stati per i residenti all'estero; collaborazione con le ambasciate anche in merito ai migranti con problemi legali sul territorio allo scopo di assisterli ed accompagnarli meglio; collaborazione in generale per tutte le altre tematiche (sottrazione dei figli minorenni da parte dei servizi sociali, ecc) legate ai loro cittadini appartenenti.
 - Collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni o liberi cittadini alla scoperta della storia, della cultura e delle tradizioni del mondo ma in particolare dei paesi del mediterraneo, in Italia e viceversa quella sarda in terre internazionale.
 - Organizzazione e realizzazione di eventi e rassegne ordinarie e straordinarie con obiettivi solidali nei confronti di comunità, Enti o Associazioni delle aree più disagiate nei paesi in cui è attiva ed opera.
 - Promozione, organizzazione e realizzazione di progetti tesi alla salvaguardia dell'**ambiente** nonché la **tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**.
 - Promozione, organizzazione e realizzazione di progetti ed attività tesi alla diffusione della **legalità**, costruzione e pratica della **pace non violenta** e la **pace tra i popoli** nonché la valorizzazione delle stesse;
 - Programmazione e realizzazione di attività **sportiva dilettantistica** attraverso le quali promuovere anche l'inclusione tra popoli e generazioni.
 - Offerta **educativa, istruttiva e formativa professionale** attraverso le quali contrastare la **dispersione scolastica** il **bullismo**, la **povertà educativa**, la **disoccupazione**.
 - **Ricerca scientifica** anche in collaborazione con le Università, prevalentemente in ambito socio-culturale, socio-lavorativo ma non escludiamo altri ambiti.
 - **Inserimento, reinserimento socio – lavorativo** delle persone in stato di svantaggio, compreso i detenuti in carico all'UEPE ed ex detenuti attraverso appositi progetti dedicati.
 - Organizzazione di viaggi culturali per promuovere e valorizzare il del **turismo sociale e sostenibile** teso a favorire la conoscenza dei territori e dei popoli;
 - Organizzazione e realizzazione di progetti, eventi tesi alla promozione della cultura del commercio equo solidale;
 - Promuovere l'apertura e gestione di strutture destinate al **housing sociale** per favorire l'incontro, la convivenza tra persone provenienti da diverse culture; favorire la convivenza tra persone in stato di

- svantaggio (sociale, lavoro, culturale, ecc).
- Recupero dei terreni agricoli abbandonate con lo scopo di realizzare progetti di inclusione, inserimento attraverso **agricoltura sociale**;
- Recupero di **beni pubblici inutilizzati e/o confiscati** ai fini di riqualificarli e destinarli ad usi comuni per le comunità (centri civici, ostelli sociali, case di quartiere, ecc);
- Organizzazione, gestione e realizzazione di **attività culturali, interculturali, artistiche e/o ricreative, editoriali**, anche tese alla **promozione e diffusione del volontariato**;
- Curare l'iter burocratico ai fini **dell'adozione internazionale**, previa autorizzazione ente preposto e supporto alle famiglie adottive;
- Realizzare interventi ed offrire prestazioni e **servizi sociali, sanitari, socio-sanitari**;
- Promuovere, creare, sostenere e supportare reti tese alla **co-progettazione, progettazione integrata, co-programmazione** tra diversi soggetti pubblici e privati;
- Realizzare progetti ed attivare strutture e servizi a supporto, assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei **bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie**;
- Realizzare progetti ed attivare strutture e servizi a supporto, assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore delle **persone affette da patologie psico-fisiche e loro familiari nella sua più ampia accezione**.

ART. 5 - QUALITÀ DI VOLONTARIO

1. L'organizzazione, ai sensi dell'art. 32 comma 1 del CTS, per lo svolgimento delle sue attività che sono rivolti maggiormente in favore di terzi si avvale, in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.
2. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del CTS e ss.mm.ii.
4. Ai sensi dell'articolo 17 comma 4 del CTS e ss.mm. ii, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

ART. 6 - RISORSE UMANE, DIPENDENTE/COLLABORATORI

Ai sensi dell'art. 33 comma 1 del CTS e ss.mm. ii, l'organizzazione potrà, nel caso di necessità e se con disponibilità di risorse, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari dell'organizzazione.

ART. 7 - AMMISSIONE DEI SOCI ADERENTI

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii, il numero dei soci è illimitato (da minimo 7 per le persone fisiche oppure 3 per le associazioni di promozione sociale). Possono fare parte dell' **ASSOCIAZIONE** tutte le persone fisiche che condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. Gli interessati a diventare socio, ne fanno richiesta, tramite apposito modulo, al Consiglio Direttivo che è l'organo amministrativo ed è lo stesso che ne delibera l'ammissione; la deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati ai sensi dell'art. 23 comma 1 e ss.mm. ii del CTS.
3. Nel caso di rigetto alla domanda di ammissione a socio, il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) gg è tenuto a motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato/a, ai sensi dell'art. 23 comma 2 e ss.mm. ii del CTS.
4. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si

pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione oppure ad un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione, ai sensi dell'art. 23 comma 3 e ss.mm. ii del CTS.

5. L'ammissione all' **ASSOCIAZIONE** è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso e le cause elencate di cui all'art.8. del presente statuto.
6. L' **ASSOCIAZIONE** è composta dalle seguenti categorie di soci:
 - a) **Soci Fondatori**: sono i firmatari dell'atto di costituzione e dello Statuto dell' **ASSOCIAZIONE**.
 - b) **Soci ordinari**: chiunque ne faccia specifica richiesta sia persone fisiche o giuridiche, che si riconosca nel presente Statuto e intende contribuire al raggiungimento degli scopi sociali dell' **ASSOCIAZIONE**.
 - c) **Soci benemeriti/onorari**: coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito e contribuiscono all'affermazione dell' **ASSOCIAZIONE**.
 - d) – **Soci Sostenitori**: sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) Morte, recesso o esclusione.
 - b) Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
 - c) L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera deve essere ratificata dall'Assemblea.
 - d) Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'**ORGANIZZAZIONE**.
 - e) Per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
 - f) Dimissioni volontarie, che debbono essere presentate al Consiglio Direttivo in forma scritta.
2. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
 - a) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'**ORGANIZZAZIONE** sia all'esterno per designazione o delega.
 - b) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'**ORGANIZZAZIONE**.
 - c) E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.
 - d) I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ETS - OdV ed alla sua attività. In modo particolare i soci hanno diritto:
 - a. di partecipare a tutte le attività promosse dall' ETS - OdV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ETS - OdV,

- b. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
c. di essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento.
d. di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
e. di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali.
f. di votare in Assemblea.
g. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
h. di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

2. **I soci hanno il dovere:**

- a. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento, se presente, e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ETS – OdV.
c. a svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
d. al versamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI DELL'ETS

1. **Sono organi dell'ETS - OdV:**

- a. L'Assemblea dei soci.
b. Il Consiglio direttivo.
c. Il Presidente;
d. Il Direttore, ove nominato.

2. **Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:**

- a. Proviviri.
b. Revisore dei conti.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, tranne quella del Direttore in quanto carica per non soci dell'organizzazione. Nel caso un socio avesse i requisiti e volesse candidarsi a coprire tale carica dovrà dimettersi da socio.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano del l'**ORGANIZZAZIONE**, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
3. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
4. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio

Direttivo ne ravvisa la necessità. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. Nel caso in cui l'**ORGANIZZAZIONE** abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
11. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).
12. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.
14. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per la trasformazione, fusione, scissione, lo scioglimento dell'**ORGANIZZAZIONE**. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario (30 aprile).
4. **L'Assemblea ordinaria:**
 - a) La nomina e revoca dei componenti degli organi sociali.
 - b) La nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
 - c) L'approvazione del bilancio.
 - d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
 - e) La nomina del rappresentante legale, se diverso dal presidente. In ogni caso il legale rappresentante deve essere un componente del Consiglio Direttivo.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

ART. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

1. Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
2. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
3. Delibera lo scioglimento dell' **ASSOCIAZIONE** e la devoluzione del patrimonio.
4. Delibera sulla trasformazione, fusione e scissione ai sensi dell'art. 48 del CTS con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$

- degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Ogni altra decisione non prevista per l'assemblea ordinaria.
 6. Le deliberazioni saranno valide con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti senza limitazione.
2. L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo/amministrazione è validamente costituito in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il presidente dell'ORGANIZZAZIONE è il presidente del Direttivo/Amministrazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo stesso;
5. Il direttivo è validamente riunito in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.
6. **Il Consiglio Direttivo:**
 - a) Elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
 - b) Esegue le deliberazioni dell'assemblea.
 - c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa.
 - d) Sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.
 - e) Accoglie o respingere le domande degli aspiranti aderenti.
 - f) Delibera in merito all'esclusione degli aderenti.
 - g) Ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
 - h) Fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione.
 - i) Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
 - j) Cura la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.
 - k) Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
 - l) nomina il Direttore Generale dell'organizzazione esterno al Consiglio e può essere esterno anche all'assemblea dei soci. Il DG assume anche la carica di segretario dell'organizzazione.

Le riunioni delle assemblee e del consiglio direttivo possono essere tenute anche in modalità online con le dovute misure tese alla trasparenza delle stesse. Meglio specificato nel regolamento interno.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

1. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ORGANIZZAZIONE ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ORGANIZZAZIONE; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
2. Il presidente è eletto dal Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti;

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
6. Il legale rappresentante/Presidente, in caso di impossibilità può delegare alla firma di atti, convenzioni, ecc. con terzi anche a persona esterna all'associazione;
7. Il legale rappresentante può essere diverso dal presidente, purché sia un membro del Direttivo ed è eletto dal Direttivo stesso.

ART. 16 - VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o impedimento assume le sue funzioni che spettano al Presidente.

ART. 17 - SEGRETARIO

È eletto dal Consiglio Direttivo, tra i componenti dello stesso organo, dura in carica 5 (cinque) anni, dirige gli uffici dell'Organizzazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

In particolare:

- a) Redige i verbali del Comitato Direttivo.
- b) Attende alla corrispondenza.
- c) Cura la tenuta in regola del libro soci.
- d) Dirama gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente.
- e) Predispose tutte le comunicazioni del Presidente.
- f) Provvede ai rapporti tra l'Organizzazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ART. 18 - TESORIERE

- a) Cura la gestione amministrativa dell' **ASSOCIAZIONE** e ne tiene idonea contabilità.
- b) Effettua le relative verifiche. Nel caso di figura diversa dal presidente, egli stesso fa presente la necessità e ne richiede di una figura diversa e tra i proponenti a coprire tale carica il Direttivo elegge e nomina il tesoriere al suo interno.
- c) Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed in particolare il Tesoriere:
 - a) Tiene i libri contabili.
 - b) Predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.
 - c) Emette mandati di pagamento, con il concorso del Presidente/legale rappresentante.
- d) Tiene la cassa.

ART. 19 - IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'organizzazione. Riveste la carica a titolo puramente onorifico e non ne esercita effettivamente le funzioni.

ART. 20 - COMITATI TECNICI

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ORGANIZZAZIONE intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Ai sensi dell'art. 30 Dlgs. 117/2017 e ss.mm.ii., nel caso di superamento dei limiti indicati appunto nello stesso articolo, viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai revisori.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il revisore contabile dei conti o società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 del CTS e ss.mm.ii., verrà nominato dall'assemblea quando saranno superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 31 del CTS e ss.mm.ii.

1. Il revisore contabile dei conti non può essere un socio dell'Associazione in quanto non può avere diritto di voto.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rinominato illimitatamente.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'organizzazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ART. 23 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI - GARANTI

(viene nominato nel caso se ne ravvisi la necessità)

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ETS - OdV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili senza limiti.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

ART.24 - DIRETTORE GENERALE

(viene nominato nel caso se ne ravvisi la necessità)

1. Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 14 comma 5 lettera l) dello Statuto, è nominato su proposta del Presidente dal Consiglio Direttivo/Amministrazione. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (non inferiore a 3 e non superiore a 5).

I requisiti richiesti per la nomina a Direttore Generale sono:

- a) Essere in possesso di almeno una laurea triennale;
- b) Aver lavorato per almeno 5 anni presso un ente del terzo settore;
- c) Aver svolto servizio di volontariato per almeno 2 anni presso ente del terzo settore e/o altra **ASSOCIAZIONE** che opera negli stessi ambiti;

oppure

- d) Può ricoprire la carica di Direttore Generale, ex presidente di associazioni simili con esperienza provata, attraverso curriculum e referenze, di almeno 5 anni.
- 2. La carica di direttore generale, è una carica retribuita e pertanto non può essere ricoperta da un socio.
- 3. Ove esistente, la nomina del Direttore deve essere effettuata entro i trenta giorni immediatamente precedenti la scadenza del direttore in carica ovvero entro i trenta successivi alle dimissioni, decadenza o cessazione dello stesso.
- 4. La delibera di nomina determina altresì il trattamento economico da corrispondere al direttore.
- 5. I compiti e le attribuzioni specifiche nonché l'orario di servizio del direttore sono stabiliti in parte dal regolamento, se esistente, in parte dal contratto di lavoro stipulato tra il direttore e la **ASSOCIAZIONE**; il contratto è sottoscritto dal Presidente/Legale rappresentante della **ASSOCIAZIONE** e dal Direttore e costituisce parte integrante della deliberazione di nomina.
- 6. La durata della carica di Direttore è pari a quella del Direttivo. La carica è rieleggibile illimitatamente.

ART.25 – COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

- 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio Direttivo/Amministrazione, con propria deliberazione, assegna al Direttore gli obiettivi da raggiungere nel corso dell'anno ed attribuisce allo stesso le risorse necessarie.

Nello specifico compete al Direttore Generale:

- a) Assumere la presidenza delle commissioni di eventuali gare, la responsabilità ed il coordinamento degli uffici e del personale (dipendenti e/o volontari, collaboratori);
- b) Sottoporre al Presidente, per le eventuali deliberazioni consiliari, proposte di programmi, direttive ed atti di competenza del Consiglio Direttivo;
- c) Curare, direttamente o a mezzo di collaboratori, la selezione, l'assunzione, il coordinamento ed il licenziamento del personale dipendente;
- d) Curare, direttamente, l'indagine di mercato, le fasi della trattativa, la scelta, la stipula di contratti e di convenzioni per l'acquisizione di beni e servizi;
- e) Curare, direttamente o a mezzo di collaboratori, l'attuazione dei programmi definiti dal Consiglio di Direttivo/Amministrazione, mediante la predisposizione di progetti, specificando le risorse occorrenti per la realizzazione e svolgendo, allo scopo, anche attività di studio e di ricerca, assumendo infine la responsabilità dell'esecuzione dei progetti predisposti;
- f) Esercitare i poteri necessari per l'accertamento e l'acquisizione delle entrate, l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione delle spese, entro il budget attribuito dal Consiglio di Direttivo/Amministrazione;
- g) Ricevere la corrispondenza indirizzata all'Organizzazione e riservata a figure istituzionali e direttive della organizzazione, curarne la rubricazione agli uffici competenti, dandone comunicazione al Presidente, se riguardante materie di competenza del Presidente, al Consiglio di Direttivo/Amministrazione se riguardante materie di competenza del Consiglio;
- h) Accogliere le comunicazioni verbali, informando il Presidente di quelle indirizzate a lui od al Consiglio Direttivo/Amministrazione;
- i) Firmare, per attestazione di conformità all'originale, le copie degli atti;
- j) Gestire le liti, secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo/Amministrazione, con potere di promuovere le relative azioni, resistere, conciliare e transigere. Collaborare nell'assolvimento delle pratiche affidate a patrocinatori esterni, intrattenendo con essi gli opportuni rapporti.
- 2. Il Direttore Generale è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione dell'Organizzazione in relazione agli obiettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo/Amministrazione.

Il Direttore Generale quindi:

- 2. dirige tutti i servizi e le unità operative della struttura mediante l'espletamento di funzioni di indirizzo, di

- coordinamento e di vigilanza nei confronti dei volontari, del personale dipendente e dei collaboratori esterni;
3. assicura la puntuale osservanza delle leggi, dei regolamenti interni e delle istruzioni;
 4. cura la definizione, degli orari di apertura dei servizi e degli uffici, dell'articolazione dell'orario di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna unità operativa che compone la struttura;
 5. individua ed incarica i responsabili dei servizi e dei settori e coordina la loro attività;
 6. cura la programmazione di verifiche periodiche, dei carichi di lavoro e produttività dei servizi e delle unità operative, previa adozione, di misure organizzative atte a consentire la rilevazione dei rendimenti e l'analisi dei costi;
 7. adotta atti di gestione del personale e di attribuzione dei trattamenti economici accessori mediante valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, secondo criteri oggettivi, definiti dai contratti nazionali o regionali di settore in sede di contrattazione decentrata.

ART. 26 - INCOMPATIBILITÀ

Le cariche di Consigliere, revisore contabile e membro del Collegio dei Probiviri o Garanti sono incompatibili fra loro.

ART. 27 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. **Il patrimonio durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:**
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ORGANIZZAZIONE.
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ORGANIZZAZIONE.
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. **Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:**
 - a. Quote associative.
 - b. contributi pubblici e privati.
 - c. donazioni e lasciti testamentari.
 - d. rendite patrimoniali.
 - e. attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
 - f. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017).
 - g. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
 - h. Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 28 - BENI

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 29 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 30 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. **Esercizio sociale:**
 - a. L'esercizio sociale dell'ORGANIZZAZIONE ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo

e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ORGANIZZAZIONE almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

- b. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. **Bilancio:**

- a. Come suddetto, i documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
- b. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 31 - CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 32 - PERSONALE RETRIBUITO

1. L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
3. In ogni caso ai sensi delle disposizioni del CTS e ss.mm.ii.

ART. 33 - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'organizzazione che si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 34 - RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 35 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'ufficio preposto (RUNTS) di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italia sociale.

ART. 36 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art. 15 del CTS e ss.mm.ii. si tengono i seguenti libri:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri;
- d) libro dei volontari.

I soci possono richiedere la presa visione dei libri sociali facendo specifica richiesta scritta, via mail, al direttivo ed il direttivo entro 30 gg lavorativi, risponde in merito.

Inoltre ai sensi dell' art. 17, comma 1 del CTS e ss.mm.ii. si tengono i seguenti libri:

- a) Libro dei verbali delle assemblee dei soci.
- b) Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- c) Libro inventario.
- d) Libro contabile (prima nota/cassa).

Inoltre ai sensi dell'art. 13 del CTS e ss.mm.ii si tengono le **scritture contabili e di bilancio** prescritte, nel caso di superamento dei limiti previsti.

Inoltre ai sensi dell'art.14 del CTS e ss.mm.ii si deposita il **bilancio sociale** al raggiungimento dei limiti.

ART. 37 - SCIOGLIMENTO

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell' **ASSOCIAZIONE** con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2. Ai sensi dell'art. 9 del CTS e ss.mm.ii, nel caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e devoluto, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. La delibera è valida con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 38 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Tributi e Imposte